## AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI GIUSTA ORDINANZA 15/07/2019 n. 9350 (n.R.G. 5492 del 2019) EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, I SEZIONE BIS

Il signor Giovanni IANNACCIO, nato a Termoli (CB) il 10/11/1988, C.F. NNC GNN 88S10 L113H, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Arianna Coppola (C.F. CPP RNN 85M48 H501C; pec ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494), Antonio Zimbardi (C.F. 83T07 E791C: **ZMB** NTN pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) e Emanuele 82D06 Condò (C.F. **CND** MNL H501B: pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla via Livorno, 6, giusta procura in calce al ricorso, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto prot. n. 101 del 20/03/2019, comunicato con nota prot n. 9489 del 20/03/2019, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 5140 del 06/11/2008; - del verbale n. 25 del 01/03/2019 citato nel suindicato Decreto prot. n. 101 del 20/03/2019, con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, c. 1, lett. d); - di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, lesivo dell'interesse del ricorrente.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha premesso quanto segue.

Con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli

Affari Generali, ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Espletate le prove ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. n. 135 del 05/10/2010, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva. Il signor Giovanni IANNACCIO si è posizionato al posto 4827 della graduatoria B4 (posti non riservati).

Con Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio del 2019) la suindicata graduatoria è stata prorogata ed il signor Giovanni IANNACCIO è stato invitato a sottoporsi all'accertamento del requisito dell'idoneità psicofisica, così come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 5140 del 06/11/2008.

Il signor Giovanni IANNACCIO, quindi, si è sottoposto alle visite ed all'esito delle stesse la Commissione Medica lo ha ritenuto inidoneo *ex* D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, C.1, lett. d), così esprimendosi: *"Alterazione della visione dei colori: discromatopsia rilevata alla lettura e interpretazione delle tavole di Ishihara"*.

Attesa la ridetta valutazione negativa e considerando il disposto di cui al C. 4 art. 9 D.M. n. 5140 del 06/11/2008, secondo cui "il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso", il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha dunque decretato l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva.

Tutto ciò premesso, il signor Giovanni IANNACCIO ha dedotto il seguente motivo d'impugnazione.

Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 1 lett. d), del D.M. n. 78 dell'11/03/2008.

L'art. 1, c. 1 lett. d), del D.M. n. 78 dell'11/03/2008 prevede quali requisiti di idoneità all'ammissione al concorso per l'accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco la "normalità del senso luminoso e cromatico".

Orbene, deve eccepirsi la manifesta erroneità del giudizio espresso dalla Commissione Medica per le ragioni che seguono.

Il ricorrente, in data 01/04/2019, dopo aver ricevuto il decreto esclusione e quindi aver appreso il motivo della sua non idoneità, si è sottoposto a visita oculistica specialistica presso l'Azienda Sanitaria Regionale Molise – Poliambulatorio Santacroce di Magliano (Struttura Pubblica) e, in tale occasione, il medico specialista dottor Domenico Cerimele ha certificato ciò di cui egli era certo, vale a dire la normalità del senso cromatico evidenziando che "il paziente attraverso la lettura delle tavole di Ishihara non ha presentato alterazioni del senso cromatico", valutazione diametralmente opposta a quella resa in sede concorsuale.

Non è dato dunque comprendersi come la Commissione possa aver riscontrato un'alterazione della visione dei colori se non a causa di un lapalissiano errore dovuto, evidentemente, al mancato rispetto delle condizioni in cui avrebbe docuto svolgersi un corretto esame diagnostico. Ed infatti, da quanto si è potuto apprendere in sede di visita presso la struttura pubblica testé citata, l'erroneità del giudizio espresso dalla Commissione Medica riposa nel fatto che essa non ha osservato tutte quelle prescrizioni minime richieste per un corretto svolgimento dei test atti a valutare la visione cromatica del candidato poiché essi sono stati eseguiti in una stanza poco illuminata, con la luce proveniente dal lato sinistro anziché dalle spalle.

Ebbene, è dimostrato *per tabulas* che l'accertamento effettuato dalla Commissione Medica *de qua* è manifestamente erroneo, oltre che carente e, di conseguenza, il signor Giovanni IANNACCIO è stato ingiustamente ed illegittimamente estromesso dal concorso in questione.

Ad avviso degli scriventi, infatti, la documentazione medica versata in atti è sufficiente a palesare l'erroneità della valutazione d'idoneità espressa nei confronti del signor Giovanni IANNACCIO, il quale, si ribadisce, si è sottoposto a visita medica – peraltro presso una Struttura pubblica – ed è risultato nella norma. Ad ogni modo, nel caso in cui codesto Tribunale non dovesse essere del medesimo avviso, vorrà disporre una verificazione *ex* art. 66 C.p.A. volta ad accertare la normalità del senso cromatico.

A tal riguardo, per mero scrupolo difensivo, riteniamo di poter richiamare il costante indirizzo della Giurisprudenza Amministrativa secondo cui "deve essere affermata la sindacabilità delle valutazioni espresse dall'ufficio sanitario militare sulla idoneità psico-fisica del candidato, laddove essa attenga ad elementi di fatto e laddove la documentazione medica prodotta in giudizio offra elementi di supporto alla tesi della inattendibilità dell'esame eseguito dall'ufficio sanitario medesimo" (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 27/10/2003 n. 6669).

Gli scriventi, sulla scorta della menzionata premessa in fatto e del motivo di diritto proposto, hanno articolato la seguente

## <u>Istanza cautelare ex art. 55 C.p.A.</u>

Ai fini della concessione della misura cautelare richiesta sono necessari il c.d. *fumus boni iuris* e il c.d. *periculum in mora*.

Per ciò che concerne il primo elemento, riteniamo di poter richiamare quanto sin qui ampiamente esposto.

Quanto al *periculum in mora*, si ritiene che lo stesso sia connaturato all'ingiusta lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente a causa del pregiudizio subito nel periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria.

Tale pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque, ad avviso di chi scrive, impone protezione immediata in sede cautelare.

Gli scriventi ritengono, dunque, che sussistono i presupposti per l'emissione della misura cautelare richiesta e che quella più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso possa ravvisarsi nella sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, se del caso anche disponendo verificazione sulla persona del ricorrente.

Il signor Giovanni IANNACCIO ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni: - in via cautelare, sospendere provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati ex art. 55 C.p.A., se del caso anche disponendo la verificazione del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse; - nel merito, annullare i provvedimenti impugnati poiché erronei sia in fatto che in

diritto per i motivi esposti in narrativa, se del caso anche disponendo la verificazione del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse.

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima *Bis* del TAR Lazio, Roma, del 15/07/2019 n. 9350, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

(Avv. Arianna Coppola) (Avv. Emanuele Condò)

(Avv. Antonio Zimbardi)